

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 84 del 09 dicembre 2021

**Valutazione di incidenza riguardante la realizzazione di una strada silvopastorale in località Lama del Porzel, in Comune di Alpago (BL). Esito negativo della valutazione e proposta per la conclusione favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, della relativa procedura conseguente alla misura compensativa ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 (art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee).**

*[Foreste ed economia montana]*

Note per la trasparenza:

Gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabiliscono che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. Tale procedura si esplica secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1400/2017, nel rispetto dell'Intesa del 28/11/2018 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Per la realizzazione di una strada silvopastorale, in Comune di Alpago (BL), sono attesi degli effetti il cui ambito di influenza coinvolge i siti della rete Natura 2000. Con il presente decreto, l'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, riconosce l'esito negativo della valutazione di incidenza e propone la conclusione favorevole (con prescrizioni e raccomandazioni) della procedura per la valutazione di incidenza, qualora soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Direttiva 92/43/CEE (art. 6, par. 3 e 4); D.P.R. n. 357/1997 (artt.5 e 6), OO.C.D.P.C. n. 558/2018, n. 559/2018, n. 560/2018, n. 601/2019, n. 696/2020, D.lgs. n. 152/2006, D.G.R. n. 1400/2017.

Il Direttore

PREMESSO che l'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri, impone l'adozione di opportune misure per contrastare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché contenere le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati;

PREMESSO che l'art. 6 della succitata direttiva comunitaria riconosce che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un determinato sito, forma oggetto di una opportuna valutazione d'incidenza, che tenga conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

PREMESSO che con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (D.P.R. 357/97 e D.P.R.120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di valutazione di incidenza alle Regioni e alle Province Autonome;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la competenza sulla procedura per la valutazione di incidenza è affidata all'Amministrazione Regionale anche nei casi di progetti che prevedono misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., fermo restando le competenze spettanti all'Autorità preposta all'autorizzazione dell'opera;

DATO ATTO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone specifico esito;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 le competenze in materia di valutazione di incidenza sono confluite nella Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

DATO ATTO che l'Amministrazione del comune di Alpagò (BL) ha espletato il procedimento SUAP - Conferenza di servizi decisoria (ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990) per la realizzazione di una strada silvopastorale in località lama del Porzel e che ha provveduto agli adempimenti previsti dall'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 (par. 4) per le finalità di monitoraggio "ex art. 17 della Direttiva 92/43/Cee";

DATO ATTO che è emerso per le caratteristiche progettuali e per la localizzazione all'interno dei siti della rete Natura 2000, con relativo coinvolgimento di habitat di interesse comunitario, la necessità di effettuare la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dai comi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per l'evidenza di un'incidenza significativa negativa e la conseguente formulazione di misure compensative ai sensi dell'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;

DATO ATTO che l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza effettua la valutazione di incidenza nei casi previsti dal par. 3.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dell'Intesa del 28/11/2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza il cui studio, agli atti della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, risulta redatto dott. for. Giampaolo DE MARCH e dal dott. for. Marta VILLA, per conto dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (ex Veneto Agricoltura) e trasmessa da questo ente con nota prot. 25505 del 09/11/2021 (acquisita al prot. reg. con n. 529235 del 11/11/2021);

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura per la realizzazione ex novo di una strada forestale (di lunghezza pari a circa 4,48 km) tra le località Lama del Porzel e Val Fonda nel bosco del Cansiglio (viabilità cieca) a servizio di una vasta superficie forestale attualmente priva di viabilità forestale;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, la strada forestale in argomento si realizza interamente all'interno del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio";

PRESO ATTO che, a seguito della realizzazione di tale opera, lo studio in esame riconosce il diretto coinvolgimento di superfici dell'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" e che, al contempo, ne riconosce un'incidenza significativa negativa per la riduzione della superficie dell'habitat pari a circa 2,7 ettari;

PRESO ATTO che non vi sono evidenze di soluzioni alternative attuabili comportanti una minor incidenza significativa negativa a carico dell'habitat di interesse comunitario dei siti della rete Natura 2000 coinvolto, anche rispetto ai relativi obiettivi di conservazione;

PRESO ATTO che non si riscontrano misure tali da contrastare le cause comportanti l'incidenza significativa negativa riconosciuta e che pertanto non vi sono possibili misure di mitigazione;

DATO ATTO che la strada forestale in questione è assunta nel Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019 e iscritta nel quadro degli interventi con finalità di "recupero degli schianti e gestione del territorio" e per evitare danni futuri al bosco dovuti a carenze di interventi selvicolturali, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018, con riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 8/11/2018 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018;

DATO ATTO di quanto previsto dall'O.C.D.P.C. n. 558/2018 agli artt. 4, comma 1, e 12, comma 12, rispetto alle viabilità forestale di cantiere funzionale all'accesso e alla penetrazione nelle aree interessate degli operatori boschivi e alle macchine forestali necessari alla effettuazione delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto all'imposto;

PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore, identificato ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018, ha riconosciuto con specifica nota la sussistenza dei imperativi motivi di rilevante interesse pubblico;

ATTESO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico vadano assunti con particolare riferimento al requisito di rilevanza dell'interesse pubblico (nel rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce) e al requisito di lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, qualora fondati sulle ragioni sopra riconosciute, possono essere riferiti al quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);

PRESO ATTO che lo studio in esame riporta la misura di compensazione per le incidenze significative negative a carico dell'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" e che questa è derivante dalla riduzione definitiva delle superfici di habitat;

PRESO ATTO che la compensazione prevista riguarda una limitrofa superficie forestale di pari tipologia di habitat e comporta l'esecuzione di interventi specifici per l'apertura di radure e il rilascio di legno morto al suolo ed in piedi;

CONSIDERATO che sono altresì evidenziate delle criticità condizionanti una piena efficacia della misura di compensazione e che comunque non risulterebbe essere perseguita la finalità prevista di miglioramento del grado di conservazione della patch dell'habitat di interesse comunitario oggetto della misura, nell'orizzonte temporale prefissato;

OSSERVATO che è possibile ricondurre la misura compensativa all'ampliamento del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" tra i comuni di Alpagò e Tambre ricomprendendo popolamenti forestali riconducibili all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" e che tale misura è pienamente realizzabile e non necessita di ulteriori misure compensative;

DATO ATTO che la misura compensativa corrisponda pertanto all'ampliamento del sito Natura 2000 in questione al fine di ricomprendere i suddetti popolamenti forestali, all'interno di ambiti territoriali il più possibile omogenei con le porzioni contermini del sito, per una superficie complessiva non inferiore a 7 ettari;

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017, si è provveduto all'esame istruttorio dell'istanza in argomento, riconoscendo ragionevolmente condivisibili i giudizi espressi nello studio di cui sopra sulla significatività delle incidenze, con i limiti evidenziati nella relazione istruttoria tecnica n. 250 del 02/12/2021 (costituente l'**allegato B** al presente provvedimento);

DATO ATTO che si realizza altresì la necessità di aggiornare il formulario per gli adempimenti conseguenti all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;

DATO ATTO e RITENUTO che, nonostante l'esito negativo della valutazione di incidenza, qualora soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e sulla base della misura di compensazione proposta, è ammissibile una conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere contenente gli esiti della valutazione (costituente l'**allegato A** al presente provvedimento), in ragione del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;

DATO ATTO che la modifica della perimetrazione del sito della rete Natura 2000 in argomento, in conseguenza della misura di compensazione, si realizza mediante specifico atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., della struttura regionale competente per l'attuazione della rete Natura 2000 in Veneto;

DATO ATTO che le competenze per l'attuazione della rete Natura 2000 in Veneto, stante le attuali specifiche prerogative, sono assegnate alla Direzione Turismo - U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi (D.G.R. n. 571/2021);

RITENUTO che sia dato seguito al perfezionamento della procedura amministrativa inerente la modifica in ampliamento del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio";

DATO ATTO che, al fine di provvedere all'obbligatoria informazione alla Commissione europea sugli adempimenti di cui all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, tra la documentazione richiesta vi sono gli atti di attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e il formulario, opportunamente compilato, per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, da aggiornarsi sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato A al presente provvedimento.

VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA le DD.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, n. 786 del 27 maggio 2016, n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;

VISTA l'Intesa del 28/11/2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;

VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021;

VISTA le D.G.R. n. 571/2021;

VISTE le OO.C.D.P.C. n. 558/2018, n. 559/2018, n. 560/2018, n. 601/2019, n. 696/2020

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere l'esito negativo della valutazione di incidenza, a fronte dell'incidenza significativa negativa evidenziata con la valutazione appropriata nei confronti degli obiettivi di conservazione del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio", e di ritenere ammissibile la misura di compensazione definita con la presente valutazione di incidenza;
3. di proporre, nonostante l'esito negativo della valutazione di incidenza, qualora soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e sulla base della misura di compensazione di cui sopra, una conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere costituente l'**allegato A** e sulla base dell'istruttoria tecnica n. 250 del 02/12/2021 (costituente **allegato B**);
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (ex Veneto Agricoltura), quale soggetto proponente, e all'Amministrazione comunale di Alpago, quale soggetto autorizzante, per i corrispettivi aspetti di competenza e concernenti al procedimento avviato ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Turismo - U.O. Strategia della Biodiversità e dei Parchi per il seguito di competenza ai fini della modifica in ampliamento del sito IT3230077 "Bosco del Cansiglio";
6. di subordinare l'obbligatoria informazione alla Commissione europea sugli adempimenti di cui all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee all'acquisizione dell'aggiornamento del formulario per la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luigi Masia